

CENTRO STUDI BRUNO LONGO

STATUTO

Premessa

Nel 1986 si costituiva il Centro Studi intitolato a Bruno Longo (CSBL), presidente della GiOC dal dicembre 1983, morto in un incidente stradale il 27 luglio 1984, figura simbolo di un cammino percorso da un giovane apprendista che aveva scoperto nell'azione, nella riflessione e nello studio la possibilità di vincere la realtà dell'emarginazione. Il Centro Studi nasceva con l'intento di dedicarsi in particolare allo studio della condizione *giovanile operaia* e delle *problematiche sociali ed ecclesiali del lavoro*.

Questo intento resta ancora uno scopo da perseguire anche se il contesto sociale e culturale da allora in poi è rapidamente e profondamente mutato. Il mondo del lavoro presenta fenomeni nuovi, registra l'indebolimento dei soggetti collettivi e il prevalere dell'economia sulla politica e sulla società. Nuove sfide avanzano per l'intera umanità e per la stessa terra. Anche la fede cristiana e i suoi riferimenti valoriali e culturali sono investiti da complessi processi di ridefinizione.

Tutto ciò comporta una sostanziale revisione dello Statuto del CSBL, il cui rinnovamento vuole essere un atto di fedeltà al passato e un gesto di speranza. A partire dalle sue radici il CSBL si adopererà per contribuire sul piano culturale alla costruzione di una società globale sostenibile, fondata sul *rispetto per la natura*, i *diritti umani universali*, la *giustizia economica* e una *cultura di pace*.

L'associazione ponendosi come realtà culturale e sociale che si fonda sull'adesione e sul contributo di singole persone fisiche, di associazioni (ecclesiali, terzo settore, ecc.) e di enti collettivi, intende contribuire con il proprio apporto di analisi e di idee a sostenere il cammino di orientamento e di senso di ciascun socio, di terzi, ed in generale della comunità civile ed ecclesiale.

Art. 1 – Esistenza e sede

Esiste, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli art. 36 e segg. del codice civile, l'associazione di promozione sociale denominata: "Centro Studi Bruno Longo" (CSBL), con sede legale a Torino, in Via Le Chiuse n. 14.

L'associazione è apertistica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Art. 2 – Scopi ed attività

L'associazione è una realtà culturale e sociale che si fonda sull'adesione e sul contributo di singole persone fisiche, di associazioni (ecclesiali, terzo settore, ecc.) e di enti collettivi. L'associazione contribuisce con il proprio apporto di analisi e di idee a sostenere il cammino di orientamento e di senso di ciascun socio, di terzi, ed in generale della comunità civile ed ecclesiale.

Il CSBL intende promuovere e offrire uno spazio di accoglienza, di riflessione e di sostegno rivolto in particolare a:

- ❑ giovani del mondo del lavoro, con attenzione particolare alla realtà operaia e popolare, alle realtà del lavoro precario o atipico; giovani disoccupati;
- ❑ adulti che si interrogano sulle complesse contraddizioni del mondo del lavoro, di quello familiare e politico;
- ❑ persone in difficoltà sul piano sociale e lavorativo;
- ❑ laici cristiani impegnati nella Chiesa o ai suoi margini;
- ❑ coloro i quali intendono coniugare domanda di senso, impegno civile, pensiero critico;
- ❑ chi è portatore di altre fedi, ma aperto ad una ricerca in prospettiva ecumenica.

L'associazione persegue i propri scopi attraverso attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi ed in particolare:

- a) attività di studio e di ricerca attraverso indagini, inchieste, gruppi di studio e di lavoro;
- b) organizzazione di dibattiti, seminari, convegni di divulgazione e di informazione, mostre, proiezioni di film e documenti, laboratori espressivi;
- c) attività editoriali: pubblicazione della rivista "Itinerari", di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e ricerche compiute;
- d) attività formative: percorsi formativi per operatori e volontari, consulenze ed orientamento sui temi di interesse dell'associazione;
- e) attività aggregative, ricreative e di scambio interculturale.

L'associazione potrà valersi, per le attività di cui al succitato punto e), di mezzi quali feste, sottoscrizioni a premi, gite, somministrazione di alimenti e bevande.

L'associazione potrà infine, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni e fondazioni.

Art. 3 – Soci

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e lo spirito, sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da lui delegata.

I minori di anni (18) diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

I soci si distinguono in:

1. *soci ordinari*: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;
2. *soci sostenitori*: persone, enti o istituzioni che partecipano all'attività dell'associazione in vario modo, con contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi;
3. *soci onorari*: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

E' esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

In caso di non accettazione della domanda, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dal rifiuto, appellarsi all'Assemblea dei Soci che deciderà definitivamente circa l'idoneità del richiedente.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per gravi fatti che comportino indegnità o che danneggino moralmente o materialmente l'associazione, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali

regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione;

- scioglimento degli enti pubblici e privati e delle associazioni e fondazioni aderenti.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo che comporti sospensione o esclusione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali questa sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega: tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno pari diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono essere eletti alle cariche sociali;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa e il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio, inoltre, è tenuto a:

- osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente Statuto, dei regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Direttore
- il Comitato Scientifico

Può, inoltre, essere costituito su decisione dell'Assemblea dei Soci il seguente organo di controllo:

- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche previste nel presente Statuto sono onorifiche e non possono dar luogo a compensi e a emolumento alcuno, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute a causa delle funzioni esercitate.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno due volte l'anno: in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e il bilancio preventivo e per deliberare la programmazione culturale dell'associazione; in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'associazione e da inviare ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere tre membri del Comitato Scientifico;
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, e delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è approvato dall'Assemblea.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, da 5 (cinque) a 10 (dieci), che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Oltre agli eletti in Assemblea, sono membri di diritto:

- un rappresentante della Gi.O.C. e uno di Abitare la Terra-L.C.M.;
- un socio tra le persone fisiche che in sede notarile hanno approvato il seguente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare:

- a) elegge, in seduta convocata dal Consigliere più anziano di età, il Presidente, scegliendolo tra i propri membri;
- b) nomina il Direttore dell'associazione ;
- c) elegge il Direttore di sezione nel caso si costituissero sul territorio provinciale, regionale e nazionale sezioni dell'associazione in tutto e per tutto aderenti al e normate dal presente Statuto;
- d) predispose il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) elabora e dà esecuzione al programma scientifico di attività dell'associazione, coadiuvato dal Comitato Scientifico;
- f) delibera sulle richieste di ammissione all'associazione e sulla esclusione dei soci a norma dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) propone all'Assemblea dei Soci il Regolamento interno dell'associazione, concernente norme più specifiche relative al funzionamento dell'associazione e sue eventuali modifiche;

h) delibera su ogni altra questione che non competa ad altri organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si costituisce con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti entro un mese dal giorno in cui la richiesta giunge al Presidente.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale, attiva e passiva, dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- c) compie ogni attività che gli sia delegata dal Consiglio Direttivo;
- d) cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli organismi nazionali e internazionali.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 10 – Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- sovrintende, in accordo con gli organi competenti e le figure preposte, al funzionamento generale dell'associazione, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e coordinando l'attuazione di programmi e iniziative;
- coordina l'attività di eventuali collaboratori esterni;
- cura, in collaborazione con gli altri organi o membri competenti, la stesura e la presentazione delle domande di finanziamento per progetti e attività istituzionali dell'associazione;
- coordina l'attività degli eventuali Direttori di sezioni.

Art. 11 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'associazione, ed in particolare:

- a) supporta l'elaborazione del programma scientifico di attività dell'associazione, da presentare alla valutazione del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) sovrintende l'attività di studio e ricerca;
- c) propone al Consiglio Direttivo eventuali collaboratori interessati ad impegnarsi su singoli progetti, nonché la costituzione di commissioni di studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali.

Il Comitato Scientifico è composto da:

- un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni o enti aderenti al CSBL;
- da persone elette dall'Assemblea, secondo modalità da essa stabilite.

Il Comitato Scientifico dura in carica 4 (quattro) anni e, comunque, decade allo scadere del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Nel caso in cui specifiche disposizioni di legge imponessero la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, questo sarà formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci tra suoi membri non componenti il Consiglio Direttivo o anche tra persone competenti e di fiducia esterne. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione, elegge nel proprio ambito il Presidente. Il Collegio trasmette la propria relazione sul rendiconto economico e finanziario al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci tramite il Presidente dell'associazione. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo che devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Rendiconto e bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea di approvazione, affinché possano essere consultati da ogni socio.

Il Comitato Scientifico predispone entro il mese di novembre di ogni anno il programma scientifico di attività dell'associazione per l'esercizio successivo, e lo presenta al Consiglio Direttivo che, dopo averlo valutato, lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 14 - Patrimonio e mezzi finanziari

Per il suo funzionamento e per l'esercizio delle sue attività l'associazione si avvale di:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- b) ricavato dalla vendita di pubblicazioni dell'associazione;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) rendite patrimoniali.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello Statuto.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23/12/1996, n. 62, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 16 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalle norme vigenti in materia.